

DISCIPLINARE SOGGIORNI-VACANZA PER PERSONE CON DISABILITÀ

ARTICOLO 1 - FINALITÀ E TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Nell'ambito degli interventi e dei servizi rivolti alle persone con disabilità, la Società della Salute ed il Comune di Firenze intendono promuovere, in continuità con gli anni passati, ma in un'ottica di maggiore autodeterminazione e responsabilizzazione delle persone interessate, la fruizione di soggiorni-vacanza nel periodo estivo, in collegamento con il progetto assistenziale definito dai servizi sociosanitari territoriali.

L'intervento in questione consiste in un contributo economico a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la fruizione di soggiorni vacanza, concesso a persone con disabilità con l'obiettivo di:

1. promuovere la loro integrazione sociale;
2. garantire un sollievo temporaneo alle loro famiglie;
3. facilitare la loro fruizione di un periodo di vacanza con i propri familiari;
4. offrire loro la possibilità di organizzare una vacanza in autonomia, con l'ausilio di accompagnatori o assistenti personali, se necessari.

L'attivazione delle procedure necessarie per l'erogazione della prestazione è disposta annualmente con apposito provvedimento della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, ad esempio a causa dell'indisponibilità di risorse finanziarie, la prestazione non verrà attivata.

ARTICOLO 2 - DESTINATARI E REQUISITI

Il contributo economico per i soggiorni vacanza sarà erogato a persone con disabilità residenti a Firenze e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in carico ai servizi socio-sanitari di Firenze, con valutazione positiva da parte degli stessi dell'opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione di soggiorni-vacanza, ovvero essere inseriti presso una struttura residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità convenzionata con il Comune di Firenze o con l'Azienda USL Toscana Centro avendo fruito almeno una volta del contributo in questione nei tre anni precedenti;
- avere un'età compresa tra 18 e 65 anni (per garantire continuità, possono comunque essere individuate come beneficiarie persone con più di 65 anni che nell'anno precedente abbiano usufruito dello stesso contributo per soggiorni-vacanza, regolarmente rendicontato);
- essere in possesso dell'accertamento di invalidità civile a partire dal 74% e/o essere riconosciuta persona con disabilità bisognosa di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3 L. 104/92);
- non beneficiare di altri contributi economici da parte del Comune di Firenze o di altri soggetti pubblici destinati alla fruizione di soggiorni-vacanza nel periodo estivo e non partecipare a soggiorni-vacanza organizzati nel periodo estivo dai suddetti enti;
- non aver rinunciato ai soggiorni estivi svoltisi nell'anno precedente, senza aver inviato comunicazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'avviso pubblico dello stesso anno o senza aver restituito gli importi erogati e non dovuti.

ARTICOLO 3 - IMPORTI DEI CONTRIBUTI

Di seguito sono indicati i massimali dei contributi concedibili in relazione alle categorie individuate nella tabella sottostante. La necessità di accompagnamento viene valutata dal servizio sociale che ha in carico la persona. In caso di utenti inseriti in strutture convenzionate e non in carico al servizio sociale al momento della domanda, l'indicazione sulla necessità di accompagnamento potrà essere indicata dalle strutture interessate, considerata la conoscenza delle necessità degli utenti da queste maturata.

Le necessità di accompagnamento stabilite per l'anno precedente restano confermate in caso di presentazione della domanda di contributo per l'anno successivo, ferma restando la possibilità per il servizio sociale che ha in carico la persona, se del caso con il coinvolgimento dell'Unità di Valutazione Handicap zonale, di procedere con una nuova valutazione.

Qualora il richiedente indichi nella domanda di contributo la scelta per la categoria A di cui alla successiva Tabella 1, non è necessaria la valutazione da parte del servizio sociale, ferma restando la possibilità per il servizio stesso di procedere con la valutazione qualora ne ravvisi la necessità.

Gli importi sono riferiti a soggiorni della durata di 15 giorni (14 notti) ricadenti nel periodo giugno – settembre dell'anno di riferimento. In caso di soggiorni di durata inferiore, il contributo sarà ridotto in proporzione.

Tabella 1 - Massimali di contributo per necessità di accompagnamento

CATEGORIA	DESCRIZIONE DELLA NECESSITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	IMPORTO MASSIMO
A	Persone che scelgono la vacanza in autonomia, senza accompagnatori	€ 750
B	Persone con necessità parziale di accompagnamento (accompagnatore non dedicato) <i>- accompagnatore non retribuito (familiare o volontario) -</i>	€ 1.000
C	Persone con necessità parziale di accompagnamento (accompagnatore non dedicato) <i>- accompagnatore retribuito -</i>	€ 1.500
D	Persone con necessità di un accompagnatore dedicato <i>- accompagnatore non retribuito (familiare o volontario) -</i>	€ 1.250
E	Persone con necessità di un accompagnatore dedicato <i>- accompagnatore retribuito -</i>	€ 2.300
F	Persone che necessitano di due accompagnatori dedicati <i>- accompagnatori non retribuiti (familiari o volontari) -</i>	€ 1.750

G	Persone che necessitano di due accompagnatori dedicati - 1 accompagnatore retribuito e 1 non retribuito (familiare o volontario) -	€ 2.800
H	Persone che necessitano di due accompagnatori - 2 accompagnatori retribuiti -	€ 3.850

L'importo del contributo concedibile sarà determinato in relazione alla capacità economica del beneficiario, pari al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), così come risultante dall'attestazione in corso di validità rilasciata dall'INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, con riferimento al cosiddetto "**ISEE ordinario**".

L'importo del contributo concedibile sarà pari alla differenza tra il massimale relativo alla categoria inerente la necessità di accompagnamento e il **10%** della capacità economica del beneficiario e non potrà essere inferiore al **15%** del massimale stesso.

Qualora le risorse stanziare dovessero risultare eccedenti rispetto al totale dei contributi calcolati secondo le modalità di cui sopra, la percentuale di capacità economica da detrarre dal massimale del contributo potrà essere diminuita, in fase di approvazione degli elenchi degli aventi diritto, fino al **4%** e l'importo minimo concedibile potrà essere incrementato fino al **30%** del massimale.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Ai fini dell'ammissione all'intervento, la persona con disabilità o chi ne ha la rappresentanza legale dovrà presentare apposita domanda con le modalità di trasmissione telematica ed entro il termine ultimo stabiliti il provvedimento gestionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze di cui all'articolo 1.

Le domande pervenute oltre il termine ultimo annualmente stabilito non potranno essere accettate, salvo giustificati motivi d'impedimento attestati dai servizi sociali che hanno in carico la persona interessata. In tali casi, le domande potranno essere accettate solo se pervenute prima della composizione della graduatoria e corredate dalla valutazione del servizio sociale, se necessaria, sulle necessità di accompagnamento.

Qualora al momento della presentazione della domanda non fosse ancora stata rilasciata dall'INPS l'attestazione ISEE sarà sufficiente allegare alla domanda stessa la ricevuta della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

L'amministrazione potrà stabilire annualmente, in relazione alle risorse disponibili e all'organizzazione degli uffici coinvolti nell'istruttoria, che la presentazione delle domande di concessione del contributo avvenga preventivamente alla realizzazione dei soggiorni, con riserva di successiva rendicontazione delle spese sostenute, ovvero successivamente alla conclusione del periodo estivo, quando i soggiorni di vacanza sono già stati realizzati dagli interessati, consentendo agli stessi di chiedere direttamente il contributo a rimborso delle spese già sostenute ed allegandone i giustificativi.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito di richiedere la presentazione preventiva delle domande, il contributo sarà erogato in due rate:

- una prima rata non eccedente il 50% dell'importo del contributo spettante, ad avvenuta istruttoria delle domande presentate;
- una seconda rata erogata a saldo, successivamente alla rendicontazione da parte dei beneficiari delle spese sostenute per il soggiorno di vacanza, nei limiti dell'importo residuo.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito di richiedere la presentazione delle domande successivamente alla realizzazione dei soggiorni, il contributo sarà erogato in un'unica soluzione agli aventi diritto, previa presentazione dell'istanza già corredata dei giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione del soggiorno di vacanza.

Il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute sarà annualmente indicato nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande.

Salvo giustificati e documentati motivi di impedimento, le rendicontazioni presentate oltre il termine ultimo stabilito non potranno essere accettate, con conseguente mancata erogazione della rata a saldo o della rata unica del contributo. In assenza di rendicontazione al 31 dicembre dello stesso anno, il soggiorno s'intenderà – in ogni caso - non realizzato e l'eventuale anticipo erogato dovrà essere restituito.

La rendicontazione da presentare dovrà essere suffragata da adeguati formali giustificativi di spesa. I giustificativi di spesa dovranno essere intestati al beneficiario o a chi ne esercita la tutela giuridica o, comunque, espressamente riconducibili al beneficiario stesso o agli accompagnatori (nel numero previsto dalla tipologia di contributo concessa), fatta eccezione per le spese alimentari riferibili al vitto giornaliero, qualora i pasti non vengano fruiti presso locali di ristorazione, ma preparati autonomamente. I giustificativi dovranno, inoltre, essere riconducibili al periodo e alla località in cui è stato effettuato il soggiorno.

Potranno essere rendicontate le seguenti spese:

- spese alberghiere (incluse spese per locazione di alloggi privati, per le quali è obbligatorio presentare il contratto di affitto);
- spese di ristorazione/vitto riferite esclusivamente al periodo di soggiorno;
- spese per servizi di spiaggia;
- spese per la retribuzione degli accompagnatori (anche destinati ad attività socio-sanitarie) durante il periodo di soggiorno (da presentare obbligatoriamente in caso di accompagnatori retribuiti);
- spese di viaggio da Firenze verso la località di soggiorno e viceversa;
- spese per attività ricreative organizzate da soggetti terzi (ad esempio, gite di gruppo) durante il periodo di soggiorno, obbligatoriamente intestate al beneficiario;
- spese di organizzazione riconosciute a soggetti del terzo settore (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali) individuati dai beneficiari per l'organizzazione del proprio soggiorno-vacanza, anche nell'ambito di gruppi organizzati (nel limite massimo di € 100).

Le spese per la retribuzione degli accompagnatori potranno essere rendicontate esclusivamente tramite documentazione idonea attestante la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro o di acquisto di servizi, quale, a titolo esemplificativo:

- notula quietanzata per prestazione occasionale;
- busta paga e attestazione del versamento dei contributi previdenziali;
- fatture da parte di prestatori di servizi.

Non potranno essere dichiarati come accompagnatori retribuiti i parenti entro il terzo grado.

In caso di soggiorni organizzati da soggetti del terzo settore, la rendicontazione da parte di quest' ultimi potrà avvenire tramite una delle seguenti modalità:

- presentazione delle note di debito o fatture quietanzate emesse dall'ETS nei confronti dei beneficiari, riportanti gli importi dagli stessi versati e il dettaglio dei servizi erogati nell'ambito del pacchetto di vacanza, che dovranno essere coerenti con la tipologia di contributo riconosciuto a ciascun beneficiario;
- presentazione, per ciascun beneficiario, di documentazione riepilogativa dei costi dall'ETS sostenuti, accompagnata dai giustificati di spesa. Qualora i giustificativi fossero cumulativi, dovrà essere chiaramente indicata la quota parte riferibile al singolo beneficiario, che dovrà essere coerente con la tipologia di contributo riconosciuto al beneficiario stesso. La documentazione riepilogativa dovrà essere controfirmata dal beneficiario o da chi lo rappresenta.

Il contributo sarà erogato fino a concorrenza delle spese complessivamente rendicontate, e comunque in misura non superiore all'importo assegnato sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 6 – GRADUATORIA

I contributi possono essere erogati esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie allo scopo impegnate. Le risorse stanziare sono stabilite e impegnate annualmente con apposito provvedimento gestionale della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità di contributi erogabili in ragione dei finanziamenti disponibili, si provvederà a stilare una graduatoria, unica e riferita alle diverse tipologie di contributo, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:

Grado di invalidità

74 – 89 %	2 PUNTI
90 – 100 %	4 PUNTI
100 % + accompagnamento	6 PUNTI

Necessità di sostegno elevato o molto elevato

Persona con disabilità che necessita di sostegno elevato o molto elevato (art. 3, comma 3 L. 104/92)	4 PUNTI
---	---------

Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

Ricovero in Istituto	5 PUNTI
Frequenza di un Centro Diurno	2 PUNTI

Situazione familiare (si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico)

Persona che vive con genitori con più di 70 anni o con gravi patologie documentabili con apposita certificazione sanitaria	5 PUNTI
--	---------

Persona che vive sola o con una o più persone addette alla propria assistenza diverse dai soggetti previsti dall'art. 433 del Codice Civile (*);

3 PUNTI

(*) Questo punteggio non viene attribuito qualora la persona sia ricoverata in Istituto

Situazione economica

Persona con capacità economica (determinata ai sensi dell'articolo 3) inferiore a € 7.500,00

2 PUNTI

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alle persone con il grado di invalidità più elevato e, in caso di ulteriore parità, si effettuerà un sorteggio.

Le persone ammesse al contributo saranno individuate secondo l'ordine di graduatoria composto con le modalità sopra indicate, in relazione alle risorse disponibili.

La graduatoria rimarrà comunque aperta e potrà essere utilizzata, a seguito di eventuali rinunce, ai fini dell'assegnazione di contributi alle persone inizialmente escluse.

ARTICOLO 7 – RINUNCE O RIDUZIONI IMPREVISTE DEL PERIODO DI SOGGIORNO

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito di richiedere la presentazione preventiva della domanda di contributo, l'eventuale rinuncia al soggiorno dovrà essere comunicata tempestivamente dal beneficiario all'ente erogatore, che provvederà ad indicare le modalità di restituzione dell'anticipo eventualmente già ricevuto.

In caso di rinuncia per documentati motivi di salute o altri gravi motivi personali, dall'importo da restituire potrà essere detratta una quota pari a eventuali caparre o spese relative al soggiorno già sostenute o maturate e non rimborsabili.

In caso di riduzione imprevista del periodo di soggiorno (partenza posticipata o rientro anticipato) il contributo sarà ridotto in proporzione alla durata effettiva.

Le modalità per la comunicazione della rinuncia o della riduzione del periodo di soggiorno saranno indicate nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande.

ARTICOLO 8 – ORGANIZZAZIONE TRAMITE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

I beneficiari che, per il supporto nell'organizzazione del loro soggiorno si rivolgeranno ad enti del terzo settore dagli stessi individuati, potranno delegare alla riscossione del contributo l'ente prescelto, dichiarandolo all'atto della domanda. In tal caso, gli obblighi di rendicontazione sono a carico dell'ente del terzo settore indicato.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia stabilito di richiedere la presentazione preventiva della domanda di contributo, in caso di rinuncia al soggiorno per documentati motivi di salute o altri gravi motivi personali, saranno riconosciute all'ente del terzo settore indicato dal beneficiario le eventuali spese (caparra e spese organizzative) relative al soggiorno effettivamente sostenute o maturate e non rimborsabili, nei limiti del contributo spettante alla persona interessata. In tutti gli altri casi di rinuncia, le spese effettivamente sostenute dall'ente del terzo settore individuato dovranno essere trattate nell'ambito dei rapporti tra l'ente stesso e il beneficiario che vi si è rivolto.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

Il Comune e la Società della Salute di Firenze, effettueranno controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai fini della richiesta dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

Il Comune e la Società della Salute di Firenze si riservano inoltre di effettuare controlli in merito al rispetto di quant'altro previsto dal presente disciplinare.

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, il Comune dichiarerà l'utente decaduto in tutto o in parte dal beneficio e provvederà al recupero delle somme indebitamente erogate.